Piano Interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento

Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa S. C.p.A. in data 31/07/2024

PREMESSA

In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo art. 118 – *bis* del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - di seguito, "**TUB**") che disciplina le modalità attraverso cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione (di seguito, i "**Piani**") nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.[1] La norma è stata introdotta dall'art. 3 del D. Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207, che ha dato attuazione alle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/1011 in vigore dal 1 gennaio 2018, (c.d. "Regolamento Benchmark" – di seguito, " **Regolamento BMR**") che già aveva introdotto l'obbligo in capo agli Enti Vigilati di redigere e mantenere "*solidi piani interni*"[2] scritti che specificassero le azioni da intraprendere per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento utilizzato o qualora lo stesso avesse cessato di essere fornito.

L'art. 118 bis TUB trova applicazione a tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all'art. 3 par. 1 numero 18) del Regolamento BMR, e quindi si applicano a tutti i servizi bancari e finanziari sottoposti alle regole di trasparenza bancaria (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento).

Tra le principali novità introdotte dall'art. 118 bis TUB, si è previsto che gli aggiornamenti dei Piani debbano essere portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119 TUB, e che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai Piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, inoltre, è previsto che devono essere comunicati al cliente, entro trenta giorni, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

[1] Per «*indice di riferimento (benchmark)*» si intende "*un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance*" (art. 3, comma 1 paragrafo 3 del Regolamento BMR, di cui si dirà in seguito).
[2] Art. 28, comma 2 del BMR.

Non si applica l'art. 118 del TUB (in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) in relazione alla fattispecie disciplinata dal medesimo art. 118-bis del TUB.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, la Banca ha quindi adottato il seguente Piano interno, che verrà applicato anche ai clienti non consumatori ed il cui *iter* delineato dovrà essere adottato in caso di variazione sostanziale[1] o cessazione[2] di uno o più indici utilizzati.

Il Piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca – Sezione Trasparenza. Esso sarà oggetto di costante monitoraggio da parte della Banca, e di esso ne verrà assicurata la conformità rispetto alle norme e alle procedure tempo per tempo applicabili, nonché alle eventuali indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d'Italia e/o dall'ente che amministra il benchmark di riferimento. L'iter operativo delineato nel Piano terrà conto, inoltre, degli eventuali mutamenti della struttura organizzativa interna alla Banca e dell'operatività aziendale in generale.

* * *

Si precisa, infine, che il Piano:
- verrà applicato soltanto nel caso in cui il contratto non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

ITER OPERATIVO

Attività	Unità organizzativa
- Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione indice; - Segnalazione tempestiva alla Direzione Generale e alla Direzione Controllo Rischi; - Attivazione iter delineato nel Piano	*Direzione Finanza* *Ogni altra Unità Organizzativa eventualmente impattata, nello svolgimento del proprio compito e*

[1] Per variazioni sostanziali non si intendono variazioni quantitative dovute alla naturale fluttuazione del parametro, ma le cd. "modifiche rilevanti" e cioè le variazioni qualitative che incidono sulla metodologia per la determinazione dell'indice utilizzata dal fornitore dello stesso.
[2] Per cessazione si intende il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto.

	nell'ambito delle proprie attribuzioni, dall'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice
Individuazione - acquisendo, se necessario, informazioni dalla Direzione Finanza - dell' indice di riferimento alternativo:[1] - sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento dell'evento, riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale, eliminando o riducendo al minimo l'impatto economico della sostituzione per il cliente e per la banca; - indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.	*Direzione Controllo Rischi*
Valutazione esito analisi, risultante da specifica relazione della Direzione Controllo Rischi	*Direzione Controllo Rischi* *Direzione Crediti in bonis* *Direzione Commerciale* *Servizio Organizzazione*
Condivisione proposta e presentazione al CDA	*Direzione Controllo Rischi* *Direzione Generale*
Valutazione e approvazione della proposta	*Consiglio di Amministrazione*
- Predisposizione avviso per i clientida pubblicare sul sito, con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o sostanzialmente modificato nonché dell'indice di riferimento alternativo.	*Servizio Gestione Condizioni* *Direzione Compliance*
- Pubblicazione di un avviso sul sito della Banca	*Servizio Marketing e Comunicazione*
– Predisposizione comunicazione su indice sostitutivo/modifiche all'indice ai clienti interessati,	*Servizio Legale*

[1] La Banca si attiene alle disposizioni del BMR in materia di uso degli indici di riferimento, art.29*: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36".*

indicando il motivo per cui tale indice sostitutivo /tali modifiche rappresentano valide alternative, da trasmettere entro 30 giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento; – Aggiornamento contrattualistica.	
– Aggiornamento documentazione di trasparenza	*Servizio Gestione Condizioni* *Direzione Compliance*
– Aggiornamento del sistema informativo	*Servizio Sistemi Informativi di supporto alle Unità Organizzative. di volta in volta interessate (ad es. Direzione Commerciale/ Direzione Crediti/ Direzione Finanza)*